

FILIPPO BENEDETTI MILINCOVICH
GIAN MARCO SPERELLI

RAPPRESENTANZA RIVOLUZIONARIA:
RIVOLUZIONI E ISTITUZIONI POLITICHE
IN IRAN E TURCHIA NEL XX SECOLO¹

Introduzione

Rappresentanza rivoluzionaria: potrebbe essere questa eniadi il tratto comune delle esperienze di governo rappresentativo di Iran e Turchia nel corso del '900. Una prospettiva comparata su questo argomento – la dimensione rivoluzionaria della rappresentanza politica nei due Paesi in esame – è quasi del tutto assente nella letteratura storico-politica, tanto italiana quanto internazionale. Se da un lato è possibile trovare analisi ampie e approfondite sui legami tra il costituzionalismo turco-ottomano e quello persiano (Sohrabi 2011), ovvero sulle politiche di modernizzazione di Atatürk e Rezā Pahlavi, sempre in ottica comparata (Atabaki e Zürcher 2004), d'altra parte un esame critico e comparato sulle forme della rappresentanza politica, e in particolare parlamentare, in questi due spazi geo-istituzionali – più che Paesi – ancora non è stato fatto. Eppure, si tratta di due spazi che, in riferimento alle esperienze di governo rappresentativo, non solo presentano un'evidente contiguità spaziale e temporale, ma di tali esperienze hanno altresì condiviso diversi tratti, di cui è possibile sottolineare almeno due. Anzitutto, entrambi questi "spazi" si sono avvicinati ai modelli costituzionali euro-occidentali in un contesto di crisi cronica: «l'ère des grands déchirements» (Dumont 1986: 460), com'è stato definito il periodo delle riforme, le *Tanzimāt*, culminate nell'adozione di una Costituzione nel 1876, nel caso dell'Impero ottomano (Dumot 1986; Findley 2008); e la soggezione para-coloniale a Russia e Gran Bretagna nel caso della Persia cagiara per tutto il corso dell'800, e oltre (Abrahamian 1982: 50-80; Afary 1996: 17-36). In secondo luogo, in ambedue

¹ Filippo Benedetti Milincovich è autore dell'*Introduzione* e del paragrafo 1, Gian Marco Sperelli è autore del paragrafo 2 e delle *Conclusioni*.

i casi c'è un chiaro nesso tra rivoluzione e rappresentanza, ladove le istituzioni rappresentative di Iran e Turchia sorsero in seguito a delle rivoluzioni: le due rivoluzioni (1906 e 1979) iraniane, e in Turchia la rivoluzione kemalista, erede, per molti aspetti, della rivoluzione dei Giovani Turchi – essa stessa intimamente legata alla prima rivoluzione persiana (Bayat 2020: 41-46, 52-58; Benedetti e Sperelli 2022: 218-219). Ed è proprio di questo nesso che, per ciascuno dei due casi citati, ci si è proposti di fornire alcune coordinate di analisi storico-politico-istituzionale.

1. La rappresentanza politica in Iran: tra rivoluzione costituzionale (1906) e rivoluzione islamica (1979)

La questione sul rapporto tra rappresentanza e rivoluzione in Iran può essere tematizzata in 3 punti: 1) la modellizzazione del parlamentarismo nelle due esperienze costituzionali – e rivoluzionarie –, vale a dire 1906 e 1979, dal punto di vista formale; 2) l'effettiva prassi nell'evoluzione della rappresentanza politica nei due casi; 3) la rappresentanza nell'Iran repubblicano, avendo particolare riguardo di un'istituzione specifica, la Guida della Rivoluzione.

Quanto al punto 1), si parla di “modellizzazione” perché entrambi i processi costituenti in Iran, nel 1906 e nel 1979, si sono abbeverati – in maniera determinante, anche se non esclusiva – a modelli, per così dire, esteri, non autoctoni: ciò vale anche e soprattutto per le istituzioni rappresentative. Il primo documento i cui è rinvenibile questa circostanza è la legge elettorale del settembre 1906 (Browne 1910: 355-361)², che regolava l'elezione di quel *Majles-e Shurā-ye Melli* (lett. “Assemblea Consultiva Nazionale”) di cui lo scià Mozaffar ad-Din aveva, nell'agosto dello stesso anno, decretato la convocazione con lo scopo di redigere una Costituzione, su spinta del fronte costituzionale. Questa legge elettorale fu definita da Amedeo Giannini «in molti punti stranissima», (Giannini 1931: 336), ma in realtà recepiva elementi presenti in diverse leggi elettorali precedenti e

² Nella letteratura euro-occidentale, la citata traduzione della legge elettorale del 1906 fatta da Edward G. Browne rimane quella ancora più utilizzata, oltre che, probabilmente, l'unica disponibile.

tipici dell'epoca. La legge divideva l'elettorato in sei classi, seguendo in ciò il sistema di rappresentanza curiale che caratterizzava, per esempio, le leggi elettorali austriaca del 1873 (Beller 2006: 147-148) e russa del 1905 (Thatcher 1995: 18)³; prevedeva inoltre un'elezione di secondo grado, in quanto l'elettorato – fatta salva la circoscrizione della capitale Teheran – eleggeva su base provinciale dei “grandi elettori” che a loro volta votavano i candidati all'Assemblea, com'era previsto sempre in Russia, ma anche com'era avvenuto nell'impero ottomano nel 1877 (Kayali 1995: 268-271). Dunque, già da subito, a principio della rivoluzione costituzionale del 1906, si nota un ricorso a modelli “tipizzati” ed esistenti, circostanza che rende ancora più singolare l'attenzione esclusiva, quasi monomaniacale, che i costituenti persiani del 1906 attribuirono alla sola istituzione parlamentare. La Costituzione, promulgata sempre da Moḡaffar ad-Din ma *in articulo mortis* a fine dicembre 1906, era composta da un testo relativamente breve (50 articoli), il cui contenuto regolava solo e soltanto la composizione, i poteri e le prerogative del Parlamento⁴. È sufficiente scorrere i titoli del testo costituzionale per apprezzare questo dato contenutistico: «Organizzazione dell'Assemblea» (artt. 1-14), «funzioni dell'Assemblea; suoi limiti e suoi diritti» (artt. 15-31), «Presentazione di questioni all'Assemblea» (artt. 32-38) e «da parte dell'Assemblea» (artt. 39-42), «Condizioni per la formazione dell'Assemblea del Senato» (artt. 43-50). Non c'era nessun tentativo, neanche minimo, di definizione della forma di governo parlamentare, nessuna menzione del rapporto Esecutivo-Legislativo, nessuna formalizzazione del principio di separazione dei poteri, nessun catalogo dei diritti. La mancanza di una regolazione costituzionale di istituzioni politiche altre dal Parlamento manifestò la propria problematicità già nel marzo 1907, quando lo scia Moḡammad 'Ali, figlio e successore di Moḡaffar ad-Din – il quale era morto nella prima settimana

³ Le classi erano le seguenti: 1) principi e membri della famiglia imperiale; 2) religiosi (*'ulamā*) e studenti di teologia (*tullāb*); 3) nobili; 4) mercanti (*bāzārī*); 5) proprietari terrieri e contadini; 6) membri delle corporazioni. Il suffragio, esclusivamente maschile, era ristretto in senso censitario e ai soli alfabetizzati.

⁴ A differenza della legge elettorale, una traduzione italiana della Costituzione persiana del 1906 – curata da Ettore Rossi, e il cui testo è citato qui – è disponibile (Giannini 1931: 360-369).

dell'anno, pochi giorni dopo aver sanzionato la Costituzione –, patrocinò il subentro di Amin as-Soltān al vertice dell'Esecutivo al posto del Primo Ministro Moshir ad-Dauleh, che nell'agosto 1906 aveva sostituito la *bête noire* del movimento costituzionale 'Abdol-Mejid 'Ayn ad-Dauleh (Bayat 1991: 166-168). Per far fronte alle deficienze del testo costituzionale, nel corso del primo anno del primo *Majles* i deputati si dedicarono dunque alla stesura di un Complemento (*Motammem*) alla Costituzione, che fu infine promulgato, *obtorto collo*, dallo scià nell'ottobre del 1907. Il Complemento, che formava parte integrante della Costituzione, era modellato – come riconosciuto in letteratura – sulla Costituzione belga del 1831 (Arjomand 2008: 37; Sohrabi 2011: 386-387; Bayat 1991: 43), e in effetti, quanto alla forma di governo, recepiva quella «traccia orleanista» (Bonini 2022: 53) tipica del dualismo monarchico costituzionale post-1830. A norma del Complemento⁵, il *Majles* partecipava al potere legislativo assieme al Sovrano (art. 27, n. 1), rappresentando «tutta la Nazione» (art. 30). I ministri erano nominati dal Sovrano (art. 46), ma erano anche individualmente e collegialmente responsabili davanti al *Majles*, il quale poteva ottenerne le dimissioni tramite una mozione di sfiducia (artt. 60-61, 67). Lo scià esercitava prerogative tipicamente regalistiche (artt. 35-57): nomina e revoca dei ministri, comando delle forze armate, dichiarazione dello stato di guerra e conclusione delle paci, nomina del procuratore generale, emanazione dei decreti esecutivi, conferimento delle onorificenze. Era tuttavia sostanzialmente privato del potere di scioglimento del *Majles* – scioglimento che doveva essere disposto dal Senato a maggioranza dei due terzi, e solo in seguito a un perdurante stallo nell'approvazione di una legge (art. 48). Si trattava, nei fatti, di un potere inesistente, dacché il Senato sarebbe stato convocato per la prima volta solo nel 1950. Rimanendo sempre su un piano di teoria costituzionale, è possibile apprezzare il tentativo di bilanciamento tra sovranità popolare – nella forma della rappresentanza parlamentare – da un lato, e diritto regio, dall'altro. Mentre la prima

⁵ Anche il Complemento del 1907, così come la Costituzione del '06, è stato tradotto in italiano da Ettore Rossi (Giannini 1931: 369-382).

era chiaramente formalizzata all'art. 30⁶, il secondo trovava un singolare riconoscimento nell'art. 35, a norma del quale «Il Sultanato è un deposito che per grazia di Dio, è stato affidato dalla Nazione alla persona del Padiscià»⁷. Si tratta di un dualismo che, come visto più sotto, sarebbe riemerso anche nella Costituzione repubblicana del 1979. Questo era in ogni caso il quadro formale che istituiva e all'interno del quale operava la prima istituzione rappresentativa dell'Iran contemporaneo, il *Majles* appunto.

Quanto alla Costituzione del 1979, il modello cui si ispirarono i costituenti della Repubblica islamica fu quello della Quinta Repubblica francese: un'influenza, anche in questo caso, estensivamente ricordata in letteratura (Randjbar-Daemi 2013: 645, 647; Bakhsh 1984: 74; Ayatollahi Tabaar 2019: 98; Axworthy 2013: 157; Ackerman 2019: 326). In effetti, la prima redazione della prima bozza di Costituzione fu fatta da Ḥassan Ḥabibi, un sociologo dell'entourage di Khomeyni mentre questi si trovava a Neauphle-le-Château, e per quanto questo testo fosse stato poi rimaneggiato dal Governo Bāzargān, la versione finale della bozza prevedeva un regime parlamentare dualista altamente razionalizzato con una Presidenza relativamente forte, nel quale sia il Parlamento che il Presidente erano eletti a suffragio universale diretto (Randjbar-Daemi 2013)⁸. Invero, il Presidente della bozza di Costituzione iraniana era per molti aspetti una versione indebolita del suo modello francese⁹, mentre la compe-

⁶ «I membri dell'Assemblea Consultiva Nazionale e dell'Assemblea del Senato rappresentano tutta la Nazione»; è chiara l'eco dell'art. 32 della Costituzione belga del 1831: «Les membres des deux chambres représentent la Nation».

⁷ La parola "sultanato" traduce il farsi "*saltanat*", che si può rendere anche con "monarchia", "regno" o "trono".

⁸ La traduzione inglese della bozza di Costituzione – molto verosimilmente l'unica disponibile nel panorama euro-occidentale – è stata curata da Hamid Algar per l'editore Muslim Youth Movement of Malaysia, s.a.

⁹ Anzitutto, il mandato del Presidente iraniano era stato fissato a quattro anni (durata di mandato poi inserita nella stessa Costituzione del 1979), contro i sette di quello francese. Il potere di scioglimento del Parlamento era poi sottoposto a condizioni molto più rigide rispetto alla Costituzione francese del '58: secondo la bozza di Costituzione iraniana, il Presidente poteva sciogliere il *Majles* solo una volta nel corso del suo mandato, dovendo poi comunque superare il verdetto di un referendum popolare. Inoltre, non era previsto nessun istituto analogo ai poteri eccezionali di cui all'art. 16 Cost. fr. 1958.

tenza legislativa assoluta che il documento attribuiva al Legislativo era in netto contrasto con la ripartizione delle competenze legislative e regolamentare tra Parlamento e Governo riconosciuta nella Cost. fr. 1958 (part. artt. 34 e 37). Per un'ironia della storia, non appena la bozza di Costituzione fu resa pubblica, una voce autorevole del panorama giornalistico italiano dell'epoca, Ferdinando Vegas, definì il testo «un documento in fondo retrivo, anche per i seguaci che non mancano di un Islam moderato» (Vegas 1979). Il giudizio di Vegas – forse troppo ingeneroso verso un impianto costituzionale che attribuiva un limitato potere di valutazione di legittimità costituzionale e religiosa della legislazione ai giuristi sciiti – anticipò di qualche settimana le elezioni della costituente iraniana, l'Assemblea degli Esperti. Elezioni tenutesi nell'agosto del 1979 e che, vizzate da brogli, violenze e boicottaggi, videro una vittoria netta del fronte clericco-islamista pro-Khomeyni, consentendo a esso di sconvolgere l'impianto istituzionale della bozza di Costituzione verso un testo decisamente più “retrivo” di quanto si potesse immaginare a inizio estate 1979. Nel corso del processo costituente (Baktiari 1996: 56-63; Bakhsh 1984: 81-86; Axworthy 2013: 160-165; Ghobadzadeh 2023: 228-244), l'Assemblea degli Esperti trasferì molti dei poteri e delle prerogative che la bozza attribuiva al Presidente a quella peculiare e innovativa istituzione dell'Iran repubblicano che è la Guida della Rivoluzione (*Rahbar-e Enqelāb* in farsi). In sostanza, la Costituzione del 1979¹⁰ mantenne l'elezione diretta del Parlamento (artt. 58, 62) e del Presidente (art. 114), conservò la nomina presidenziale del Governo e la fiducia parlamentare (artt. 124, 133, 135), ma eliminò del tutto il potere di scioglimento della Camera, e assoggettò, da un lato, il Presidente al controllo della Guida e, dall'altro, la funzione legislativa del Parlamento al controllo preventivo del Consiglio di Vigilanza. Come nel caso del Complemento del '07, parimenti in questa circostanza, e forse ancor di più, la Costituzione contemperava l'esercizio della sovranità popolare (art. 6) con l'affermazione per cui questa è un «diritto divino» che il popolo esercita secondo le modalità previste dalla Costituzione stessa (art. 56), dando così un valore costituziona-

¹⁰ Per una traduzione italiana, si veda sempre *Oriente Moderno* (Pistosio e Curzu 1980: 248-271).

le a un dualismo che è tratto caratteristico – e finanche paradossale – del costituzionalismo religioso in Iran (Benedetti Milincovich 2023). Questo per quanto riguarda sempre la costruzione formale dell'ordinamento costituzionale.

Venendo al secondo punto, cioè l'effettiva prassi costituzionale, tra l'impianto formale delineato dalla Costituzione del 1906 – rimasta ufficialmente in vigore, salvo l'intermezzo 1908-09, fino alla rivoluzione islamica del 1979 – e la vita politico-istituzionale dell'Iran monarchico si creò una discrasia incommensurabile. Il primo *Majles* durò in carica poco più di un anno, finché il climax di tensione fra l'eterogeneo fronte parlamentare – e costituzionale –, da un lato, e lo scià Moḥammad 'Alī, dall'altro, non sfociò in un colpo di Stato: nel giugno del 1908, il sovrano ordinò alla brigata cosacca comandata dal colonnello russo Ljachov di bombardare il Parlamento. Diversi deputati furono arrestati, e taluni addirittura giustiziati (Bayat 1991: 184-231; Afary 1996: 131-142). La contro-reaione delle forze costituzionali riuscì, l'anno successivo, a far reintegrare la Costituzione e a riconvocare il *Majles*, imponendo allo scià l'abdicazione in favore di suo figlio Aḥmad. Ma anche in questo caso l'esperienza della vita parlamentare non durò a lungo: il secondo *Majles* era percorso da numerose fratture, e quando nel 1911 la nomina dello statunitense Morgan Shuster a direttore della contabilità generale innescò la minaccia russa di un intervento militare, il Governo di Sa'ad ad-Dauleh decise di sciogliere il Parlamento (Bayat 2020). Si concludeva così la prima rivoluzione persiana del XX secolo. Se da un lato è vero che il fallimento della rivoluzione costituzionale in Iran non decretò la morte totale del parlamentarismo nel Paese, in ogni caso la vita parlamentare, salvo brevi intermezzi (in particolare, la parentesi costituzionale tra 1945 e 1953), si avviava a soccombere prima agli interessi anglo-russi nella Prima guerra mondiale, e poi all'autocrazia dei due Pahlavi: Rezā Khān, e suo figlio Moḥammad Rezā.

Il caso della Repubblica islamica è più complesso, per la complessità dell'articolazione istituzionale e dell'operabilità della rappresentanza al suo interno. Come già accennato sopra, la Costituzione del 1979 riconosce al popolo una doppia forma di rappresentanza politica, che si esprime nell'elezione diretta sia

del Presidente che del Parlamento, ma in un sistema fortemente vigilato e tutelato dalle istituzioni religiose: il Consiglio di Vigilanza, incaricato non solo del controllo preventivo della legislazione, ma anche del vaglio delle candidature per le elezioni, e la Guida della Rivoluzione, dotata di un ampio e pervasivo potere di indirizzo politico generale. Questo è il dato della Costituzione formale. L'aspetto interessante della prassi costituzionale nell'Iran repubblicano è lo sviluppo in senso assemblearista della sua forma di governo parlamentare, già dal primo anno di vita della Costituzione del '79. Evoluzione senza dubbio incoraggiata dallo scarso livello di razionalizzazione della forma di governo nel testo Costituzionale¹¹, ma anche da circostanze più propriamente politiche. Il primo Presidente della Repubblica, Abolḥassan Banišadr, eletto a fine gennaio 1980, dovette confrontarsi con un Parlamento egemonizzato da una maggioranza clericco-islamista a lui politicamente ostile. Tra le molte cause di contenzioso che avrebbero condizionato la breve presidenza di Banišadr (gennaio 1980-giugno 1981) ci fu, anzitutto, la questione della nomina del Primo Ministro e dei Ministri, prerogativa che la Costituzione – come visto sopra – riconosceva al Presidente ma che era subordinata al voto di fiducia parlamentare. La maggioranza del primo *Majles* repubblicano, imperniata attorno al Partito Islamico Repubblicano (PIR) fondato nel febbraio '79 dai seguaci di Khomeyni, si rifiutò di prendere in considerazione qualsiasi nomina del Primo Ministro che provenisse dalla Presidenza, persino quando il Presidente propose Mošṭafa Mir-Salim, un ingegnere membro dallo stesso PIR. Banišadr fu dunque costretto a nominare un candidato indicato dal Parlamento, Moḥammad 'Ali Rajā'i, senza poter avere alcuna voce in

¹¹ Come visto sopra, il rapporto Esecutivo-Legislativo ha come caratteristica chiave la fiducia parlamentare per il Governo, la cui nomina è in capo al Presidente, essendo del tutto assente un potere di scioglimento del *Majles*, che nemmeno la Guida della Rivoluzione può disporre. Inoltre, mentre, come nella bozza di Costituzione, al Parlamento spetta una competenza legislativa pressoché assoluta (art. 71: «L'Assemblea Nazionale può legiferare in tutti i campi», nel rispetto della Costituzione e dei principi islamici), al Governo è riconosciuta una limitata competenza nell'adozione di decreti esecutivi e regolamenti amministrativi, il cui limite risiede appunto nella legge ordinaria (artt. 126, 138): costituzionalmente, non si prevede nessuna titolarità dell'Esecutivo a promulgare atti aventi forza di legge, nemmeno con delega.

capitolo (Randjbar-Daemi 2018: 26-29; Bakhsh 1984: 104-107; Baktiari 1996: 73-74). Sembrerebbe, a prima vista, un classico esempio di coabitazione, senonché la medesima circostanza si ripropose anche quando Presidente e Parlamento erano espressione dello stesso partito, il PIR per l'appunto. Di più: 'Ali Khāmene'ī – eletto Presidente nell'ottobre del 1981 dopo l'*impeachment* di Banišadr e dopo il subitaneo assassinio di Rājā'ī – ricopriva la carica di Segretario Generale del PIR, eppure quando nominò Primo Ministro 'Ali Akbar Velāyati, nell'ottobre dell'81, cercando di forzare la riluttanza del Legislativo, il Parlamento respinse la fiducia riproponendo il precedente istituzionale che si era creato con Banišadr. Il Primo Ministro doveva essere frutto, secondo la logica assemblearista patrocinata dal *Majles*, di una scelta parlamentare, prima che presidenziale. Anche Khāmene'ī dovette dunque accettare una scelta non sua, cioè la premiership di Mir Hōseyn Musavi (Randjbar-Daemi 2018: 41-45; Axworthy 2013: 216-217; Baktiari 1991: 80-83)¹².

Di fatto, attraverso questa prassi il parlamentarismo iraniano, formalmente dualista, si strutturò secondo logiche proprie più di sistemi parlamentari monisti – come quello Westminster, o della Terza Repubblica in Francia – che non di quello della Quinta Repubblica francese, seguendo sviluppi quasi schizofrenici (senza voler dare al termine un connotato assiologico). Il ricorso a specifici modelli costituzionali finì per produrre dinamiche istituzionali completamente opposte rispetto a quegli stessi modelli: dal modello cosiddetto semi-presidenziale – o parlamentare dualista fortemente razionalizzato – della Quinta Repubblica francese¹³, a un regime assembleare o, per usare le parole di Olivier Roy, un «régime autoritaire d'assemblée» (Roy 1987: 327). Ugualmente schizofrenica si dimostrò inoltre la decisione di eliminare la figura del Primo Ministro durante il processo di revisione costituzionale nel 1989¹⁴. Una dei più significativi caratteri che la forma di governo in Iran aveva acquisito

¹² Ad ogni modo, la comune appartenenza politica del Presidente e della maggioranza parlamentare mascherava la sostanziale frazionalizzazione del PIR tra conservatori – quali Khāmene'ī e Velāyati – e radicali – tra cui Mir Hōseyn Musavi.

¹³ Cfr. *infra*, nota 33.

¹⁴ Sempre in *Oriente Moderno* è possibile trovare il testo degli articoli emendati nel 1989 (Moroni 2008).

tramite la prassi costituzionale tra '80 e '89 era proprio l'autonomia della premiership nei confronti della presidenza. Nel processo di revisione, tuttavia, prevalse la volontà del tandem pragmatico-conservatore – composto dal Presidente del *Majles* Rafsanjani e da Khāmene'i – di indebolire la fazione radicale troncando l'istituzione di vertice che essa, tramite Musavi, occupava dal 1981, spartendosi così l'eredità di Khomeyni: la Guida a Khāmene'i, a Rafsanjani la presidenza della Repubblica, in un rinnovato contesto dove l'assenza del Primo Ministro conduceva a una sostanziale presidenzializzazione duumvirale della forma di governo¹⁵. Con un ulteriore paradosso, rappresentato dalla scelta di mantenere la fiducia parlamentare per i ministri, sempre nominati dal Presidente, pur con la perdurante assenza di un potere di scioglimento del *Majles* (Bakhtiari 1996: 178-188).

Il terzo e ultimo punto di analisi riguarda un aspetto che non viene spesso messo in rilievo negli studi sulla Repubblica islamica, e cioè la dimensione rivoluzionaria della rappresentanza nell'Iran repubblicano ipostatizzata nella figura della Guida della Rivoluzione – istituzione definita da Pier Luigi Petrillo come «vero e proprio ago della bilancia» del sistema politico-istituzionale e costituzionale (Petrillo 2008: 62). In effetti, per poteri e mandato, la Guida è più assimilabile a un monarca costituzionale ottocentesco – e forse anche di più – che non ad altro. L'art. 110 ne enumera le più importanti prerogative: nomina dei sei giuristi islamici del Consiglio di Vigilanza e dei vertici giudiziari; comando supremo delle forze armate e nomina dei vertici militari; conferma dell'elezione presidenziale; concessione della grazia e commutazione delle pene. Per non menzionare, poi, tutto quell'articolato insieme di poteri più o meno formalizzati, ma in ogni caso non esplicitamente previsti dalla Costituzione, che fanno della Guida un centro di potere non solo politico-istituzionale, ma anche economico oltre che ideologico (Schirazi 1998:69-80). In riferimento alla rappresentanza, un dato interessante, quasi mai sottolineato, è la “narrazione” costitu-

¹⁵ A tal proposito Petrillo (2008: 62-63) ha parlato di una forma di governo «di tipo “presidenziale” ancorché a gestione duumvirale (Guida suprema e presidente della Repubblica)», benché comunque si sottolinei che «la Guida suprema [...] si pone al di sopra e al di fuori del sistema istituzionale».

zionale che fondava la legittimazione della Guida, almeno fino al 1989. Nella sua formulazione originaria, l'art. 5 Cost. 1979 stabiliva infatti che «la direzione suprema del popolo è assunta da un *faqih* [giurista islamico] di provata virtù e giustizia, conoscitore del suo tempo, coraggioso, capace di prendere le giuste decisioni, riconosciuto e accettato dalla maggioranza del popolo». In questo articolo, il dato tecnico religioso si incontrava con quello propriamente politico e rivoluzionario: il giurista “riconosciuto e accettato dalla maggioranza” era, anzitutto, come lo era Khomeyni, il *marja' at-taqlid*, la “fonte di emulazione”, cioè quel giurista islamico, tipicamente sciita, che ha raggiunto il grado massimo della gerarchia para-clericale sciita, e la cui giurisprudenza è accettata e seguita da milioni di fedeli come fonte normativa (Calmard 1991). Ma si tratta altresì del leader carismatico la cui persona è esplicitamente costituzionalizzata proprio perché c'è un riconoscimento popolare, un'accettazione maggioritaria del suo ruolo. Così è avvenuto per Khomeyni, legittimato «quale somma guida e capo della rivoluzione» dall'art. 107 della Costituzione (il primo articolo del Titolo VII, che tratta appunto della Guida), secondo una prassi più vicina a esperienze di tipo “cesaristico” che non a esperienze del costituzionalismo contemporaneo¹⁶. A tal proposito, Ackerman ha parlato di «Constitutionalizing Charisma» (Ackerman 2019: 332-341), mentre Ghobadzadeh (2023: 237-238) ha sottolineato il fatto che in sede costituente il Presidente dell'Assemblea degli Esperti, l'ayatollah Beheshti, avesse giustificato l'adozione dell'art. 5 – citato sopra – facendo riferimento alle Costituzioni dei Paesi marxisti. In sostanza, dunque, la Guida ipostatizzava una doppia dimensione di rappresentanza: religiosa ma anche rivoluzionaria. Nei mesi immediatamente precedenti la morte di Khomeyni, tuttavia, l'unico religioso che potesse realisticamente succedere a Khomeyni, l'ayatollah Ali-Hoseyn Montazeri, cadde in disgrazia, pubblicamente diseredato dalla stessa Guida. Nel 1985, Montazeri era stato nominato “vice-Guida”, ma nei successivi quattro anni si distanziò progressivamente da Khomeyni, finché nel 1989 le sue critiche contro il massacro

¹⁶ Esempolari costituzionalizzazioni di ruoli personali si trovano nell'art. 33 dello *Instrument of Government* cromwelliano, o nell'art. 39 della Costituzione francese dell'anno VIII rispetto a Napoleone.

dei prigionieri politici dell'anno precedente, contro il fanatismo rivoluzionario e contro l'*affaire* Rushdie non indussero Khomeyni stesso a ritenerlo inadeguato, obbligandolo al silenzio (von Schwerin 2015: 105-123). Con la scomparsa di scena di Montazeri, nella primavera 1989, si aprì il processo di riforma costituzionale, guidato da Khomeyni e, dopo la sua morte (3 giugno 1989), dal tandem Rafsanjani-Khāmene'i. Su indicazione del fondatore della Repubblica, l'art. 5 Cost. fu modificato eliminando la frase "riconosciuto e accettato dalla maggioranza del popolo", mentre dagli artt. 107 e 109 scomparve il requisito della *marja'iyya* per accedere alla Guida. Nella lettura classica di questa revisione, il cambiamento si spiega col fatto che il successore di Khomeyni, il Presidente 'Ali Khāmene'i, non aveva i requisiti giurisprudenziali per diventare Guida, essendo un modesto teologo e non un *marja'* (Arjomand 2009: 36-40). Ma Khāmene'i, al pari di qualsiasi altra persona, non aveva neanche la statura carismatica di Khomeyni, e in un certo senso la revisione del 1989 si può leggere anche come la chiusura e la normalizzazione della rivoluzione del 1979, l'abbandono definitivo di quell'idea rivoluzionaria di rappresentanza secondo la quale il popolo è organicamente rappresentato da una sola persona.

2. Genealogia di una "rivoluzione costituzionale": il Parlamento nella nascita e nello sviluppo della Turchia contemporanea (1919-1983)

La rivoluzione kemalista al suo apogeo – all'incirca nel 1930 – si presenterà per una buona parte come una riproposizione riuscita della rivoluzione dei "giovani Turchi" del 1908. E se, alla ricerca delle radici profonde della Turchia moderna, si risale ancora di più il corso dei tempi, è al fertile terreno delle *Tanzimât* che si giunge (Dumont e Georgeon 1989: 647).

Se esiste un tratto comune delle "rivoluzioni costituzionali" in Turchia tra Ottocento e Novecento, è certamente il ruolo dato dalle élites progressiste alla formazione di un regime parlamentare (Gelvin 2011) sulla scorta di quanto realizzato dalle potenze europee (Benedetti e Sperelli 2022) nel corso del "secolo lungo". Al termine di un processo storico che si snoda per mezzo

secolo, che ha visto la restaurazione nel 1908 della Costituzione del 1876, sospesa nel 1878 dal Sultano Hamid II, e la conseguente nascita del parlamentarismo, si giunge alla fondazione tra il 1920 e il 1923 della Grande Assemblea nazionale della Turchia. Fondazione che si intreccia non casualmente con la nascita della Repubblica turca sotto la guida di Mustafa Kemal, nel corso della guerra combattuta contro la Grecia per sovvertire le pesanti cessioni territoriali sancite dal Trattato di Sèvres dopo la dissoluzione dell'Impero ottomano al termine del primo conflitto mondiale. L'elemento caratterizzante della rivoluzione kemalista deve essere rintracciato nella funzione giocata dal Parlamento, perché se nella rivoluzione dei "giovani Turchi" il Parlamento è lo strumento istituzionale – con talune similitudini con l'Impero austro-ungarico (Tapié 1971: 301-309) – attraverso cui tenere insieme le istanze di rappresentanza politica di un impero multi-etnico, nei primi anni '20, invece, la Grande Assemblea fungerà da istituzione legittimante dello Stato nascente turco. La Grande Assemblea è a tutti gli effetti l'istituzione simbolo della Costituzione vivente turca nel XX secolo. Una storia che giunge fino ai nostri giorni, seppur in un quadro politico-istituzionale profondamente cambiato nell'ultimo ventennio dopo l'ascesa al potere di Erdogan (Folco Biagini 2017: 244-252).

La genesi del parlamentarismo è, infatti, legata intrinsecamente al processo di *State-building* della Turchia contemporanea. Kemal, nel momento in cui nel 1919 si pone alla testa della "rivoluzione anatolica" contro la debolezza del governo ottomano e l'occupazione delle forze dell'Intesa, trarrà la propria legittimazione di leader politico e militare dall'istituzione parlamentare della Grande Assemblea nazionale di Ankara, nel corso della sua prima assise il 23 aprile 1920, in quanto espressione della sovranità popolare¹⁷. Il giorno seguente Kemal viene eletto

¹⁷ Per delegittimare la leadership di Kemal, il governo ottomano, in realtà, sul finire del 1919 indice elezioni politiche per il rinnovo della Camera. Sfortunatamente, rispetto ai disegni del governo ottomano, i deputati – principalmente nazionalisti ostili all'egemonia europea in Turchia – varano il 28 gennaio un documento noto come "patto nazionale", che proclama l'indivisibilità dei territori turchi non occupati dal nemico al momento dell'armistizio di Mudros. Decisi a stroncare questa sommossa parlamentare, gli inglesi ordinano la chiusura dei lavori dell'Assemblea, venendo, tuttavia,

Presidente dell'Assemblea parlamentare¹⁸. L'elezione del leader militare porta ad una vera e propria diarchia in contrapposizione al sempre più screditato sultanato. Quest'ultimo, a poche settimane di distanza dalla vittoria sull'esercito greco con l'armistizio di Mudanya¹⁹, viene abolito con il voto della Grande Assemblea nazionale nel novembre 1922. La strada per la fondazione della Turchia contemporanea è ormai tracciata. Il 29 ottobre 1923 viene proclamata ufficialmente la Repubblica turca e la Grande Assemblea nazionale elegge Kemal come primo Presidente del neonato Stato²⁰.

Pochi mesi più tardi entrerà in vigore la prima Costituzione della storia repubblicana, che colloca come pilastro dell'intero ordinamento istituzionale la Grande Assemblea nazionale, in quanto organo – ai sensi dell'art. 4 – depositario della sovranità popolare. Da questo assunto ne deriva il *légicentrisme révolutionnaire* di stampo giacobino, che contrassegna la Repubblica kemalista. Non a caso, infatti, se all'art. 6 si stabilisce che «l'Assemblea esercita in persona il potere legislativo», all'art. 7 si giunge persino a sancire che «l'Assemblea esercita il potere esecutivo per mezzo di un Presidente della Repubblica da lei stessa eletto»²¹. L'istituzionalizzazione della «rivoluzione kemalista» passa tuttavia attraverso la creazione nel 1923 di un partito egemone, il Partito repubblicano del popolo, il quale tragherà la Repubblica turca fino ai primi anni del secondo dopoguerra nel processo di modernizzazione e occidentalizzazione, perse-

sorpresi dalla auto-dissoluzione del Parlamento voluta dagli stessi deputati, i quali decidono di recarsi ad Ankara, il quartier generale dell'esercito kemalista.

¹⁸ Così Amedeo Giannini commenta la legge sull'organizzazione costituzionale del 20 gennaio 1921: «Assoluta onnipotenza dunque del Parlamento e assoluta onnipotenza del Presidente del Parlamento stesso, che è anche capo dello Stato e capo effettivo del Governo» (Giannini 1931: 428).

¹⁹ Cancellata l'onta del Trattato di Sèvres, l'accordo di Losanna, siglato tra Turchia e Grecia il 24 luglio 1923, segna l'inizio della storia turca contemporanea.

²⁰ Verrà rieletto per tre mandati consecutivi (1927, 1931 e 1935) fino alla morte, sopraggiunta prematuramente nel 1938.

²¹ «Nella sua struttura e nella sua economia generale essa non si allontana quindi dal tipo delle costituzioni occidentali, mentre segue principii che l'avvicinano moltissimo – chiosa Giannini – alle costituzioni dei nuovi Stati sorti nell'Oriente europeo» (Giannini 1931: 429).

guita tenacemente *in primis* da Atatürk²². Il periodo del monopartitismo, che caratterizza la storia turca dal 1923 al 1946, vede ad ogni modo alcuni tentativi di apertura al multipartitismo, sebbene “pilotati” e abortiti per volontà del Capo dello Stato²³. L’esempio più rilevante è quello del Partito libero repubblicano – noto anche come Partito repubblicano liberale – fondato da Fethi Okyar, già Primo ministro e successore di Atatürk alla Presidenza dell’Assemblea nazionale, con lo scopo di avviare gradualmente il sistema politico-istituzionale verso il consolidamento di un modello bipartitico alla britannica. Presentatosi alle elezioni locali del 1930, il partito verrà sciolto dal suo stesso leader e fondatore, per il timore da parte di Atatürk che il crescente consenso riscosso dalla neonata formazione politica possa provocare forme di dissenso al regime imposto dal Partito repubblicano del popolo (Weiker 1975). Nel decennio successivo la presa del Partito repubblicano popolare sulla società turca si fa sempre più forte, raggiungendo il proprio apice con l’emendamento, il 5 febbraio 1937, all’art. 2 della Costituzione che introduce i sei pilastri fondativi della Turchia contemporanea: repubblicanesimo, nazionalismo, populismo, statalismo, secolarismo e “riformismo-rivoluzionario” (Ahmad 1977: 4). La primazia incontrastata del Partito repubblicano del popolo terminerà solo nel dopoguerra, con l’apertura definitiva al multipartitismo per volontà del Presidente della Repubblica Ismet İnönü, l’erede di Atatürk dal 1938, il quale in un discorso indirizzato alla nazione, il primo novembre 1945, afferma che il difetto principale del sistema costituzionale repubblicano è da rintracciare nella mancanza di un partito di opposizione a quello di Governo, auspicandone la nascita per completare il processo di allineamento della Turchia con le democrazie europee ed occidentali (Ahmad 1977: 9). Quest’ultime, infatti, restano l’indiscusso punto di riferimento per la classe di governo “kemalista”, in virtù soprattutto dei nuovi equilibri sviluppatisi

²² Un giudizio piuttosto severo sul nesso tra occidentalizzazione e modernizzazione nel pensiero e nella prassi rivoluzionaria kemalista è stato espresso da Samuel Huntington (Huntington 1996).

²³ Il primo tentativo risale tra il 1924 e il 1925 con la formazione del Partito progressista repubblicano, poi disciolto a seguito dell’introduzione della legge marziale da parte della Grande Assemblea di fronte all’esplosione di violente rivolte tra le tribù curde (Zürcher 1991: 42-43).

sullo scacchiere internazionale dopo la sconfitta dei regimi totalitari (Germania, Italia e Giappone) nel corso del secondo conflitto mondiale²⁴.

Il riferimento al modello delle democrazie liberali europee è decisivo per comprendere il *turning point* delle elezioni del 1950, che vedono per la prima volta l'alternanza al potere con la vittoria nelle urne da parte del Partito democratico di Adnan Menderes²⁵. Il successo elettorale del Partito democratico è salutato come la fase finale nel processo di modernizzazione e democratizzazione della società turca, venendo persino definita come una sorta di "rivoluzione bianca". In realtà, il contesto socio-politico della Turchia del dopoguerra è molto più complesso, come sottolineato giustamente da Giulio Sapelli: «il moderno sistema politico turco è il prodotto dell'interazione tra una struttura socio-economica in continuo cambiamento e statici modelli costituzionali presi in prestito dall'esterno» (Sapelli 1995: 151). Il decennio successivo, fino all'intervento dei militari del 1960, si caratterizza per il monopolio nella gestione delle più alte cariche dello Stato da parte del Partito democratico. La sovrachianze maggioranza parlamentare di cui dispone la nuova forza politica predominante porta all'elezione di Celâl Bayar come Capo dello Stato, il quale nominerà come Primo ministro Menderes, dando inizio alla egemonia del Partito democratico. Pur avendo sperimentato una inusuale, se comparata con il vicino contesto medio-orientale, transizione pacifica ad un modello politico basato su libere elezioni, i successivi dieci anni sono ad ogni modo l'emblema del fallimento della democrazia dell'alternanza nell'esperienza repubblicana turca. I democratici, infatti, non discostandosi minimamente da quanto fatto nel ventennio precedente dai repubblicani, considerano le istituzioni politiche (Parlamento, Governo e Presidenza della Repubblica) al servizio

²⁴ Il posizionamento della Repubblica turca nello schieramento euro-occidentale verrà sancito definitivamente con il suo ingresso nell'Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord (Nato) nel 1952, dinanzi all'esplosione del *clivage* ideologico e militare della Guerra fredda.

²⁵ Appare utile ricordare che fino al 1946, sebbene istituito il suffragio universale maschile nella Costituzione del 1924, in Turchia viene adottato un sistema elettorale indiretto attraverso cui i cittadini eleggono un collegio di "elettori" (notabili locali perlopiù) incaricati di nominare i loro rappresentanti alla Grande Assemblea nazionale.

del partito al potere (Ahmad 1977: 45). Questa prassi emerge ancora più chiaramente nella seconda metà degli anni '50, in modo particolare in occasione delle elezioni del 1957. La tornata elettorale, pur confermando la più che solida maggioranza parlamentare dei democratici, si segnala per il crescente malcontento popolare cavalcato dai repubblicani, che sfruttano a proprio vantaggio una congiuntura economica mal gestita dal partito di Governo. Il dissenso antigovernativo esplose due giorni dopo le elezioni, il 29 ottobre, a Gaziantep costringendo l'Esecutivo a richiedere l'intervento dell'esercito per disperdere i manifestanti.

Il Governo risponde alle manifestazioni popolari attraverso anche l'azione decisa del gruppo parlamentare del Partito democratico, il quale vota compattamente una mozione, il 14 novembre, per sostenere l'Esecutivo nella sua azione di repressione nei confronti dei partiti di opposizione negli organi di stampa e di informazione. Il mese successivo, il 27 dicembre, l'Assemblea nazionale, sempre su iniziativa del Partito democratico, adotta una serie di modifiche al regolamento parlamentare per ridurre drasticamente poteri e spazi di tribuna per le opposizioni. Tali modifiche rappresentano la fine della libertà di parola ed espressione nella Grande Assemblea nazionale, ledendo la funzione di quest'ultima quale organo supremo della sovranità popolare (Ahmad 1977: 58).

L'ultimo biennio del "regime", guidato dal Partito democratico di Menderes, è segnato da una profonda instabilità sociale ed economica, acuita dall'incapacità degli attori partitici di operare un mutuo riconoscimento al fine di consolidare le fragili basi dell'ordinamento democratico. «Nell'Europa continentale il sistema politico – suggerisce Sapelli – è stata una variabile indipendente e la continuità del regime democratico era la variabile dipendente». Nell'Europa occidentale «la democrazia è garantita – chiosa Sapelli – in una misura significativa dalla capacità dagli attori del sistema politico di mantenere i conflitti all'interno di un quadro di libera competizione istituzionalizzata. Ma nell'Europa meridionale – tra cui la Turchia – questo processo è avvenuto più tardi in maniera molto più controversa» (Sapelli 1995: 113).

L'intervento dei militari del 1960 assume così la connotazione di evento spartiacque nello sviluppo della democrazia repubblicana. L'esercito, infatti, si intesta il compito di ripristinare nella vita democratica del Paese i principi chiave del ventennio kemalista, traditi, secondo la visione dell'*establishment* militare, dall'egemonia del Partito democratico nel decennio post-Seconda guerra mondiale²⁶. Il golpe del '60, condotto da una giunta militare di 38 ufficiali (autoproclamatosi come Comitato di Unità nazionale) rappresenta una svolta decisiva nella storia costituzionale turca. Per "rigenerare" la democrazia repubblicana, la giunta affida ad un comitato di esperti, presieduto dal Rettore dell'Università di Ankara Onar, il compito di progettare una nuova Costituzione²⁷. La scelta della giunta tramuta di fatto il golpe militare in una «rivoluzione istituzionale» (Ahmad 2008: 240), i cui effetti sono più che tangibili alla lettura della nuova Carta fondamentale. Confermata dal referendum popolare del 9 luglio ed entrata ufficialmente in vigore il 20 luglio 1961, la Costituzione del 1961 in conformità con la nuova legislazione elettorale proporzionale ha come obiettivo primario il prevenire la degenerazione patologica di una nuova democrazia maggioritaria, come già sperimentata tra il 1950 e il 1960²⁸. Nel nuovo *design* istituzionale il cambiamento più rilevante – a sottolineare ancora una volta il ruolo centrale delle istituzioni parlamentari nell'esperienza repubblicana turca – è nella creazione di un Parlamento bicamerale, con una Camera bassa eletta tramite scrutinio proporzionale e una Camera alta, il Senato, composta da 150 rappresentanti eletti con suffragio diretto maggioritario e con una restante quota nominata dal Capo dello Stato. Quest'ultimo, il cui mandato viene portato da quattro a

²⁶ Parallelamamente all'iter costituyente, che si conclude con l'adozione della nuova Carta fondamentale il 27 maggio 1961 (esattamente un dopo il golpe militare), viene sciolto il Partito democratico e il suo leader, Adnan Menderes, è giustiziato il 17 settembre 1961.

²⁷ Quello del 1960, secondo l'interpretazione di Samuel Huntington, può essere definito come un colpo di Stato preventivo, per impedire alle classi sociali popolari ed operaie di irrompere definitivamente sulla scena politica provocando cambiamenti strutturali nelle relazioni economico-sociali ed istituzionali nella Turchia degli anni '60 (Huntington 1968).

²⁸ Non a caso tra il 1961 e il 1965 si alterneranno governi di coalizione a differenza di quanto avvenuto sotto l'egemonia del Partito democratico negli anni '50.

sette anni, è eletto dai due rami del Parlamento riuniti come Grande Assemblea nazionale da almeno due terzi dell'assise parlamentare²⁹. Il ruolo del Parlamento viene ulteriormente chiarito rivendicando la responsabilità dell'Esecutivo dinanzi all'Assemblea, cercando così di delineare una più evoluta forma di governo parlamentare rispetto a quanto fatto nella Costituzione del 1924. Nelle elezioni, tenutesi nel mese di ottobre, il Partito Popolare Repubblicano prevale con il 36,7% dei voti precedendo il Partito della Giustizia, erede del Partito Democratico – attestatosi al 34,7% – che verrà guidato dagli anni '60 dall'astro nascente della politica turca Süleyman Demirel. Il 20 novembre İnönü, l'anziano leader kemalista, viene chiamato a guidare un Governo di coalizione, su indicazione del Presidente della Repubblica Cemal Gürsel, esponente di primissimo piano della giunta militare, che manterrà la carica fino alla sua scomparsa nel 1966³⁰. Con il consolidamento del multipartitismo, il Parlamento diviene sempre più il crocevia delle complesse vicissitudini del sistema politico turco, pur in presenza del costante controllo dei militari nella vita democratica del Paese. Il ruolo istituzionale, giocato, tuttavia, dai militari tra il 1960 e il 1980, può in un certo senso essere comparato con la magistratura della *dittatura* nell'antica Roma, il cui scopo principale è quello di ripristinare l'ordine e l'armonia sociale in momenti di crisi e di alta conflittualità sociale (Heper 1985: 125).

A testimoniare l'inedito pluralismo sociale e politico nel contesto democratico turco vi è da segnalare la nascita, durante gli anni '60, del Partito dei lavoratori, la prima organizzazione espressione della classe operaia turca. Nella seconda metà di questo decennio, in concomitanza con la nuova leadership social-populista di Bülent Ecevit – nominato Segretario del partito nel '66 e successivamente nei primi anni '70 Presidente – del Partito repubblicano del popolo, i militari e il Presidente Sunay, succeduto a Gürsel nel 1966, rivolgono al Governo, al Parlamento e ai leaders di partito un appello alla moderazione per

²⁹ Sulla rilevanza istituzionale del settennato presidenziale in una prospettiva comparata tra Ottocento e Novecento, cfr. Bonini, Guerrieri, Mori e Olivetti (2022).

³⁰ Nella "democrazia protetta" turca la carica presidenziale sarà affidata esclusivamente ad esponenti dell'*establishment* militare fino al 1989.

non compromettere i delicati equilibri istituzionali raggiunti con l'intervento dei militari nel 1960 (Ahmad 1977: 196).

L'apparente stabilità politica, garantita dalla permanenza di Demirel come Primo ministro tra il 1965 e il 1971, deve infatti fare i conti con un quadro socio-economico fortemente indebolito da un tasso di inflazione crescente, che rappresenta l'elemento scatenante del malessere popolare sul finire del decennio³¹. L'Esecutivo è sotto assedio sia per le rivendicazioni popolari sia per le lotte interne al partito che minano la stabilità della maggioranza in Parlamento. Si tratta del preludio ad un nuovo intervento dei militari, ma con modalità inedite rispetto al precedente del 1960. Il Capo dello Stato maggiore delle forze armate Turche, Memduh Tağmaç, invia, il 12 marzo 1971, al Primo ministro un *memorandum* in cui si richiede «la formazione, all'interno del quadro dei principi democratici, di un governo forte e credibile, che dovrà neutralizzare l'attuale situazione di anarchia e che, ispirato dalla visione di Atatürk, implementerà le riforme indicate dalla Costituzione» (Ahmad 1993: 148).

Sotto la pressione dei militari viene incaricato come nuovo Primo ministro il giurista Nihat Erim, che formerà un Esecutivo di emergenza nazionale composto da tecnici. L'azione dell'Esecutivo, come del resto quella del successore di Erim, Ferit Melen, sarà fortemente indebolito dai veti incrociati dei partiti in Parlamento. L'apice della capacità dei partiti di limitare l'ingerenza dei militari nella vita politico-istituzionale si manifesta nella elezione del Capo dello Stato nel 1973. La Presidenza della Repubblica, infatti, ha acquisito una rilevanza significativa nelle relazioni inter-istituzionali tra l'*establishment* militare e il sistema partitico dal golpe del 1960. Sfruttando la riottosità dei militari, decisi a non replicare l'esperimento della giunta dei colonnelli in Grecia, ad intervenire direttamente per imporre un loro candidato, i leaders dei due partiti principali, vale a dire Ecevit e Demirel, convergono sulla decisione di ripristinare la supremazia dell'Assemblea nell'ordinamento costituzionale turco (Ahmad 1977: 308). Eleggendo come nuovo Capo dello Stato Fahri Korutürk, un esponente moderato dell'*establishment* mili-

³¹ Il regime repubblicano deve inoltre subire la pressione di organizzazioni paramilitari nazionaliste come quella dei c.d. "Lupi grigi" con ripetute azioni di guerriglia e attacchi terroristici sul finire degli anni '60 (Zürcher 1993: 258).

tare, i partiti politici, in modo particolare il Partito repubblicano e il Partito della giustizia, ribadiscono con vigore il primato del potere civile su quello dell'esercito (Heper 1985: 117).

Il settennato successivo si caratterizza, pur in un quadro economico e sociale ancora estremamente conflittuale, per il ruolo centrale dei partiti nelle dinamiche parlamentari, che vedono l'alternanza di Governi di coalizione guidati o dai repubblicani di Ecevit oppure dai conservatori liberali di centro-destra di Demirel. Significativa è la prima Premiership di Ecevit nel 1974, con la decisione di intervenire militarmente nel conflitto cipriota riaccendendo le antiche controversie con la Grecia, il quale forma un Governo di coalizione con il Partito nazionale della salvezza, una formazione politica di orientamento islamista. Interessante è la svolta populista attuata sul partito da Ecevit in profonda discontinuità con la storia del Partito repubblicano del popolo: «è necessario – afferma Ecevit – abbandonare la rivendicazione che solo gli intellettuali sanno cosa è giusto, e accettare che il popolo conosce perfettamente dove poggiano i propri interessi. Se finora le persone non hanno votato per le forze riformiste questo non è da attribuire all'ignoranza ma è perché il popolo ha visto i riformisti lontano dai cittadini» (Ahmad 1977: 313). La prima Premiership di Ecevit si chiude ad ogni modo in pochi mesi, a testimonianza di un quadro politico e parlamentare piuttosto instabile. Dopo il Governo *ad interim* guidato da Sadi Irmak, senza una maggioranza parlamentare pre-costituita, Demirel forma nel 1975 un Esecutivo di coalizione noto comunemente come “fronte nazionalista”. Nel 1977, pur dinanzi al successo alle elezioni politiche del Partito repubblicano del popolo, Demirel riesce a formare il suo secondo Governo a trazione nazionalista, che verrà sfiduciato in Parlamento il 31 dicembre dello stesso anno in virtù del passaggio di 13 deputati della maggioranza parlamentare all'opposizione. Il ritorno di Ecevit al Governo, innescato da dinamiche tipiche del trasformismo parlamentare, dimostra nitidamente l'assoluto livello di instabilità dei Governi, chiamati ad affrontare un tasso di conflittualità sociale e politica non più sostenibile dal Paese (Zürcher 1993: 263). Trovatasi sull'orlo di una guerra civile per le attività terroristiche di gruppi estremisti di destra e di sinistra, la Turchia sperimenta nel 1980 l'ultimo

colpo di Stato militare della propria storia nel Novecento. Se nel 1971 i militari hanno posto un ultimatum al governo civile ipotizzando l'uso della forza come soluzione estrema, nel 1980, invece, le misure adottate, sotto il comando del generale Evren, sono drastiche con lo scioglimento del Parlamento e dei partiti, la reintroduzione della legge marziale e la dichiarazione dello Stato d'emergenza. In questo caso i militari guidano il processo di "restaurazione della democrazia" in modo persino più incisivo rispetto all'intervento del 1960 (Dodd 1990). In ultima analisi, la "democrazia protetta" turca, caratterizzata da un sistema politico-parlamentare ancora fragile e immaturo, conosce una significativa – anche se non risolutiva se si analizzano gli sviluppi recenti del regime repubblicano – evoluzione nel suo percorso di allineamento con l'Europa occidentale, come rilevato da Karpát alla fine degli anni '80:

L'attuale sistema politico in Turchia appare conforme alle tradizioni turche riguardanti potere ed autorità rappresentando una sintesi delle forze socio-economiche e, così, esso gode di un diffuso appoggio popolare. Per la prima volta nella sua storia, la Turchia appare essere sul punto di assumere su di sé la vera essenza della democrazia. La distribuzione del potere tra Stato (Presidente) e governo (Premier) può assicurare la coesistenza di modernismo e tradizionalismo e garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza (Karpát 1988: 148).

La nuova Costituzione, redatta sotto il diktat della giunta militare guidata da Evren, viene progettata da una Assemblea consultiva di 160 membri e successivamente ratificata il 7 novembre 1982 con referendum popolare confermativo. La nuova Carta fondamentale – fino alla riforma presidenziale del 2017 voluta dal Presidente Erdogan – riconferma e la struttura parlamentare dell'ordinamento costituzionale e il mandato settimanale del Capo dello Stato, eletto dalla ripristinata Assemblea monocamerale. Nei tre anni di governo militare, fino al ritorno alla democrazia nel 1983, viene varata una "razionalizzazione" dall'alto del sistema politico implementando una dura disciplina legislativa per i partiti politici da ricostituire³² e una legge

³² Gli unici partiti ammessi dalla giunta militare alle elezioni del 1983 sono il Partito nazionale democratico, il Partito del popolo e il partito della

elettorale con una soglia di sbarramento su base nazionale al 10%.

Pur avendo dovuto affrontare una dura repressione da parte dei militari, la società e le istituzioni politiche hanno saputo costruire faticosamente un regime democratico parlamentare capace di portare la Turchia nei due decenni successivi ad intavolare il programma di adesione all'Unione Europea, seppur ostacolato – fino al suo definitivo rinvio – dai recenti sviluppi politici interni al Paese. Un percorso di avvicinamento alle istituzioni politiche e parlamentari delle nazioni dell'Europa occidentale, che ha rappresentato il fil rouge del processo di *State-building* della Turchia contemporanea nel XX secolo: dalla rivoluzione dei “giovani Turchi” nel 1908 con la riapertura del Parlamento sotto il governo morente del Sultano, passando per l'istituzione della Grande Assemblea nazionale della Turchia negli anni '20, fino ad arrivare alle tormentate e complesse vicende che hanno segnato la difficile democratizzazione del Paese tra il 1950 e il 1980, di cui il Parlamento è stato testimone e crocevia dei destini della nazione.

Conclusioni

L'evoluzione delle istituzioni politiche, in modo particolare quelle parlamentari, in Iran e Turchia nel XX secolo è il frutto di un percorso intimamente connesso con il quadrante geopolitico europeo, perché in un certo senso si riconnette con i *constitutional transplants* che legano il modello della monarchia costituzionale europea con lo spazio euro-asiatico – non tralasciando in tal senso anche le esperienze di Russia e Giappone alla fine dell'Ottocento – e medio-orientale, a partire dalla seconda metà del XIX secolo (Benedetti e Sperelli 2022: 221).

Ciò che si è voluto analizzare nei casi di studio di Iran e Turchia, con riferimento alla nascita e al consolidamento di moderne istituzioni parlamentari, è la dimensione “verticale” – se si può definire così – di questo processo di contaminazione ed ibridazione con l'Europa continentale. Si tratta, infatti, di una *Wirkungsgeschichte* in entrambe le esperienze storiche, risalenti

madrepatria, ritenuti in linea con le linee guida stabilite per la ripresa della vita democratica.

te alla Carta del 1906 in Persia e alla *restaurazione costituzionale* del 1908 nell'allora Impero ottomano. Punto di riferimento indiscutibile di questi rivolgimenti costituzionali è la creazione di moderne istituzioni rappresentative e parlamentari, sulla scorta delle monarchie parlamentari in fase di completa definizione nel quadrante dell'Europa continentale. Questo *fil rouge* attraversa – come si è cercato di dimostrare – verticalmente le esperienze e della Turchia e dell'Iran dal primo fino all'ultimo decennio del XX secolo. Il filo rosso che lega le esperienze iraniane e turche si concretizza nella ripresa di modelli costituzionali europei ma con esiti "originali" e inattesi: nella Repubblica kemalista si cercherà di costruire faticosamente – nel periodo interbellico e poi nel dopoguerra – un regime parlamentare in grado di allinearsi al modello euro-occidentale, fino all'instaurazione tra il 1950 e il 1980 di una democrazia parlamentare protetta sotto l'egida dei militari, testimoniata dal controllo pressoché costante della Presidenza della Repubblica; in Iran, con l'avvento della rivoluzione del 1979, il modello repubblicano di riferimento – almeno teoricamente – è la Costituzione della V Repubblica francese, tradotto in un sistema apparentemente semi-presidenziale³³ ma con una tendenza ad una forma di governo assembleare.

Ancora una volta è nel Parlamento che si può trovare la chiave di volta per comprendere, in definitiva, l'evoluzione dei regimi politici qui analizzati. La Repubblica turca, dalla dissoluzione dell'Impero ottomano fino al primo decennio del XXI secolo, ha riconosciuto nella Grande Assemblea nazionale l'organo depositario della sovranità popolare, divenuto il crocevia del tormentato processo di democratizzazione del Paese; nella Repubblica iraniana tra il 1979 e il 1989 è il Parlamento ad imporre sostanzialmente la composizione e la vita degli esecutivi, riducendo progressivamente le prerogative del Presidente della Repubblica – eletto tramite suffragio universale – arrivando tuttavia alla paradossale eliminazione, nel 1989, della più importante istituzione che legava Esecutivo e Legislativo, il

³³ Per una definizione del regime "semi-presidenziale" in Francia e nelle democrazie occidentali vedi (Duverger 1978); (Duverger 1986). Per una definizione del regime della V Repubblica come forma di governo presidenziale dualista, cfr. (Chagnollaud e Quermonne 1996: 785).

Primo ministro. Sono esempi che testimoniano, in conclusione, la rilevanza delle istituzioni parlamentari, anche se in contesti estremamente diversi da un punto di vista storico, politico e religioso da quello euro-occidentale, nel processo di *State-building* di Iran e Turchia nel XX secolo.

Bibliografia

- ABRAHAMIAN ERVAND, 1982, *Iran Between Two Revolutions*, Princeton: Princeton University Press.
- ACKERMAN BRUCE, 2019, *Revolutionary Constitutions. Charismatic Leadership and the Rule of Law*, Cambridge (MA): Harvard University Press.
- AFARY JANET, 1996, *The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911. Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism*, New York: Columbia University Press.
- ALGAR HAMID (ed.), s.a., *Draft Constitution of the Islamic Republic of Iran*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
- AHMAD FERAZ, 1977, *The Turkish Experiment in Democracy (1950-1975)*, London: Hurst & Co Publishers Ltd.
- _____, 1993, *The Making of Modern Turkey*, London: Routledge.
- _____, 2008, *Politics and Political Parties in Republican Turkey*, in RESAT KASABA (ed.), *The Cambridge History of Turkey, IV, Turkey in the Modern World*, Cambridge: Cambridge University Press, pp.226-265.
- ARJOMAND SAID AMIR, 2008, *Islam and Constitutionalism since the Nineteenth Century: the Significance and Peculiarities of Iran*, in ID. (ed.), *Constitutional Politics in the Middle East. With special reference to Turkey, Iraq, Iran and Afghanistan*, Oxford-Portland: Hart, pp.33-62.
- _____, 2009, *After Khomeini. Iran Under His Successors*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- ATABAKI TOURAJ e ZÜRCHER ERIK J., 2004, *Men of Order. Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah*, London-New York: I.B. Tauris.
- AXWORTHY MICHAEL, 2013, *Revolutionary Iran. A History of the Islamic Republic*, New York: Oxford University Press.
- AYATOLLAHI TABAAR MOHAMMAD, 2019, *Religious Statecraft. The Politics of Islam in Iran*, New York-Chichester: Columbia University Press.
- BAKHASH SHAUL, 1984, *The Reign of the Ayatollahs. Iran and the Islamic Revolution*, New York: Basic Books.
- BAKTIARI BAHMAN, 1996, *Parliamentary Politics in Revolutionary Iran. The Institutionalization of Factional Politics*, Gainesville: University Press of Florida.

BAYAT MANGOL, 1991, *Iran's First Revolution. Shi'ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909*, New York: Oxford University Press.

_____, 2020, *Iran's Experiment with Parliamentary Governance. The Second Majles, 1909-1911*, Syracuse (NY): Syracuse University Press.

BELLER STEVEN, 2006, *A Concise History of Austria*, Cambridge-New York: Cambridge University Press.

BENEDETTI FILIPPO e SPERELLI GIAN MARCO, 2022, "Le rivoluzioni costituzionali in Giappone, Russia, Persia e Impero ottomano tra XIX e XX secolo. Un percorso circa-europeo", *Giornale di storia costituzionale*, n 44, 2, pp. 205-225.

BENEDETTI MILINCOVICH FILIPPO, 2023, "Divine Trust and National Sovereignty. Democracy, Theocracy and Institutions in the Islamic Republic of Iran", *Studium*, pp. 103-109.

BONINI FRANCESCO, 2022, *L'invenzione del settennato*, in FRANCESCO BONINI, SANDRO GUERRIERI, SIMONA MORI e MARCO OLIVETTI (a cura di), *Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana*, Bologna: il Mulino, pp.37-53.

BONINI FRANCESCO, GUERRIERI SANDRO, MORI SIMONA e OLIVETTI MARCO (a cura di), 2022, *Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana*, Bologna: il Mulino.

BROWNE EDWARD G., 1910, *The Persian Revolution of 1905-1909*, London: Cambridge University Press.

CALMARD JEAN, 1991, *Mardja'-i Taklid*, in CLIFFORD EDMUND BOSWORTH, EMERI VAN DONZEL, WOLFHART PETER HEINRICHS, BERNARD LEWIS e CHARLES PELLAT, *The Encyclopaedia of Islam*, VI, *Mahk-Mid*, Leiden: E.J. Brill, pp. 548-556.

CHAGNOLLAUD DOMINIQUE e QUERMONNE JEAN-LOUIS, 1996, *Le gouvernement de la France sous la Ve République*, Paris: Fayard.

DODD CLEMENT H., 1990, *The Crisis of Turkish Democracy*, Tallahassee: Eothen press.

DUMONT PAUL, 1989, *La période des Tanzimât (1839-1878)*, in ROBERT MANTRAN (sous la direction de), *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris: Fayard, pp. 459-522.

DUMONT PAUL e FRANÇOIS GEORGEON, 1989, *La mort d'un empire (1908-1923)*, in ROBERT MANTRAN (sous la direction de), *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris: Fayard, pp.577-647.

DUVERGER MAURICE, 1978, *Echec au roi*, Paris: Albin Michel.

_____, 1986, *Les régimes semi-présidentiels*, Paris: Puf.

FINDLEY CARTER VAUGHN, 2008, *The Tanzimat*, in RESAT KASABA (ed.), *The Cambridge History of Turkey, IV, Turkey in the Modern World*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 11-37.

- FOLCO BIAGINI ANTONELLO, 2017, *Storia della Turchia contemporanea. La nascita della Repubblica laica, l'entrata della Nato, le tensioni con l'Ue, la svolta autoritaria*, Milano: Bompiani.
- GELVIN JAMES, 2011, *The Modern Middle East*, Oxford: Oxford University Press.
- GIANNINI AMEDEO, 1931, *Le Costituzioni degli Stati del Vicino Oriente*, Roma: Istituto per l'Oriente.
- GHOBADZADEH NASER, 2023, *Theocratic Secularism. Religion and Government in Shi'i Thought*, New York: Oxford University Press.
- HEPER METIN, 1985, *The State Tradition in Turkey*, Tallahassee: Eothen press.
- HUNTINGTON SAMUEL, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale: Yale University Press.
- ID., 1996, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon & New York: Schuster.
- KARPAT KEMAL, 1988, *Military Interventions: Army-Civilian Relations in Turkey before and after 1980*, in METIN HEPER e AHMET EVIN (eds.), *State Democracy and the Military. Turkey in the 1980's*, Leiden: Brill.
- KAYALI HASAN, 1995, "Elections and the Electoral Process in the Ottoman Empire, 1876-1919", *International Journal of Middle East Studies*, n 27, 3, pp. 265-286.
- MORONI FERMINIA, 2008, "Le Costituzioni della Repubblica Islamica dell'Iran", *Oriente Moderno*, n 88, 1, pp. 109-136.
- PISTOSO MAURIZIO e CURZU SILVIA, 1980, "La Costituzione della Repubblica Islamica Dell'Iran", *Oriente Moderno*, n 60, 1/6, pp. 245-271.
- RANDJBAR-DAEMI SIAVUSH, 2013, "Building the Islamic State: The Draft Constitution of 1979 Reconsidered", *Iranian Studies*, n. 46, 4, pp. 641-663.
- _____, 2018, *The Quest for Authority in Iran. A History of the Presidency from Revolution to Rouhani*, London-New York: I.B. Tauris.
- SAPPELLI GIULIO, 1995, *Southern Europe since 1945. Tradition and Modernity in Portugal, Spain, Italy and Greece*, London: Longman.
- SCHIRAZI ASGHAR, 1998, *The Constitution of Iran. Politics and the State in the Islamic Republic*, London-New York: I.B. Tauris.
- SOHRABI NADER, 2011, *Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran*, Cambridge-New York: Cambridge University Press.
- TAPIÉ VICTOR-LUCIEN, 1971, *The Rise and Fall of the Habsburg Monarchy*, New York: Praeger Publishers.
- THATCHER IAN D., 1995, *Elections in Russian and Early Soviet History*, in PETER LENTINI (ed.), *Elections and Political Order in Russia*, Budapest: Central European University Press, pp. 15-35.
- VEGAS FERDINANDO, 1979, "Scende dall'alto in nome di Allah", *La Stampa*, 20 giugno.

VON SCHWERIN URLICH, 2015, *The Dissident Mullah. Ayatollah Montazeri and the Struggle for Reform in Revolutionary Iran*, London-New York: I.B. Tauris.

WEIKER WALTER, 1975, *Political Tutelage and Democracy in Turkey: the Free Party and its Aftermath*, Leiden: E.J. Brill.

ZÜRCHER ERIK J., 1991, *Political Opposition in the Early Turkish Republic*, Leiden: E.J. Brill.

_____, 1993, *Turkey. A Modern History*, London: I.B. Tauris.

Abstract

RAPPRESENTANZA RIVOLUZIONARIA: RIVOLUZIONI E ISTITUZIONI POLITICHE IN IRAN E TURCHIA NEL XX SECOLO

(REVOLUTIONARY REPRESENTATION: REVOLUTIONS AND POLITICAL INSTITUTIONS IN IRAN AND TURKEY IN THE 20TH CENTURY)

Keywords: Iran, Turkey, representative institutions, parliamentarism, revolutions.

The aim of this paper is to analyse the history of representative institutions in Iran and Turkey and their links with the revolutions laying behind the Nation-building processes of these two countries in a comparative perspective. By synthetically assessing these two experiences from the point of view of history of political institutions, it is possible to appreciate how the genesis of representative governments in Iran and in Turkey was shaped by revolutions, but also how political actors managed to normalize this revolutionary dimension from within representative institutions themselves.

FILIPPO BENEDETTI MILINCOVICH
Università Lumsa
f.benedetti@lumsa.it
ORCID: 0009-0006-5269-2397

GIAN MARCO SPERELLI
Università Lumsa
g.sperelli@lumsa.it
ORCID: 0009-0002-6624-6444

EISSN 2037-0520

DOI: 10.69087/STORIAEPOLITICA.XVI.2.2024.08